



Il regolamento di disciplina dell'istituto si ispira al del DPR n.235 del 21/11/2007 che integra e modifica il DPR249 del 24/6/1998 e al patto di corresponsabilità scuola-famiglia. Delibera n. 31 C.I. del 03/09/2025

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità individuale e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica

Le sanzioni disciplinari si ispirano inoltre al principio del risarcimento del danno. Il risarcimento non estingue la trasgressione.

Gli interventi sanzionatori non riguardano solo il comportamento dello studente a scuola ma anche in luoghi diversi dalle aule scolastiche purché vi si svolgano attività didattiche curricolari o extracurricolari promosse dalla scuola stessa (viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, manifestazioni sportive, conferenze, ecc.).

La responsabilità disciplinare è personale.

Infrazioni disciplinari

1. Ritardo all'inizio delle lezioni Scorrettezze non gravi e occasionali verso i compagni, gli insegnanti e verso il personale. Dimenticanza del materiale didattico. Disturbo occasionale delle lezioni e dell'attività didattica. Violazioni non gravi alle norme di sicurezza.	Richiamo verbale Nota sul registro di classe	Docente
2. I comportamenti di cui sopra se reiterati . (Dopo tre note disciplinari si provvederà alla segnalazione alla famiglia e nei casi di comportamenti anche non gravi ma reiterati e tali da costituire disturbo continuato della lezione potranno essere convocati i genitori dell'alunno dal DS o dal coordinatore di classe anche nell'immediatezza del verificarsi dell'infrazione).	Richiamo verbale Segnalazione alla famiglia	Dirigente Scolastico o coordinatore di classe

<p>3. Danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di terzi. Falsificazione della firma dei genitori sugli atti della scuola, sulle verifiche o loro manomissione. Violazioni gravi alle norme di sicurezza e danneggiamento degli strumenti atti a garantirne l'attuazione. Ingiurie, bestemmie, offese gravi ai compagni, agli insegnanti, al personale. Fumare nei locali e nelle pertinenze della scuola. Consumo di sostanze stupefacenti e /o alcoliche. Atti e offese verbali alla dignità della persona con particolare riguardo a intolleranza per ragioni etniche, religiose, psicofisiche. Sottrazione di materiale di modico valore ai compagni, al personale della scuola.</p>	<p>Sospensione con o senza obbligo di frequenza da 1 a 15 giorni</p>	<p>Consiglio di classe</p>
<p>4. (L'utilizzo del cellulare a scuola è vietato per legge https://www.mim.gov.it/web/guest/-/circolare-n-3392-del-16-giugno-2025). Utilizzo del cellulare in classe nonostante il divieto</p> <p>Utilizzo del cellulare in classe allo scopo di filmare o fotografare persone o attività</p>	<p>Nota sul registro di classe. Dopo tre note, segnalazione alla famiglia e sospensione di 1 giorno con obbligo di frequenza</p> <p>Deferimento dell'alunno alla Dirigente per la valutazione della gravità del fatto compiuto e della relativa sanzione</p>	<p>Docente</p> <p>Consiglio di classe</p> <p>Docente e Dirigente</p>

Infrazioni disciplinari gravi con eventuale denuncia alle autorità competenti

<p>5. Le infrazioni di cui al punto 3 se reiterate. Compimento di fatti di reato che determinano situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone o danni gravi alla struttura scolastica (incendi, allagamenti, atti di vandalismo, danni intenzionali provocati nei laboratori). Sottrazione di documenti fondamentali per la valutazione scolastica (registri.....). Pubblicazione e diffusione sul Web o con altro mezzo, di foto, affermazioni, filmati che rechino offesa ai compagni, al personale della scuola o a terzi. Gravi atti di discriminazione nei confronti di altre persone. Introduzione e diffusione nella scuola di alcolici, sostanze stupefacenti. Introduzione nella scuola di giornali e/o stampe a carattere osceno o gravemente lesivi della dignità altrui. Gravi e reiterate intimidazioni verso i compagni con ricorso alla violenza fisica (si reputano appartenere a tale comma anche atti e situazioni che mirino a deridere compagni soprattutto se in condizioni di difficoltà)</p>	Segnalazione alle autorità competenti	Dirigente
<p>6. Ricorso alla violenza – atti che mettano in pericolo l'incolumità altrui.</p>	Segnalazione alle autorità competenti	Dirigente Consiglio di classe e Consiglio di Istituto

L'iniziativa disciplinare di cui al punto 5 può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa vigente.

La sanzione contemplata al punto 5 del presente regolamento deve rispondere a due requisiti fondamentali:

1. che la gravità possa configurare un reato
2. che il fatto commesso richieda una deroga al limite della sospensione fino a 15 giorni prevista dallo statuto.

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate solo previa verifica da parte degli organi competenti della sussistenza di elementi concreti, oggettivi e precisi dai quali si evinca la responsabilità dello studente.

Come previsto dalla normativa vigente, l'alunno ha diritto ad essere ascoltato alla presenza dei genitori dall'organo competente a irrogare la sanzione.

In caso di sanzioni che prevedano l'allontanamento dalla scuola si rimanda al comma 5 dell'art. 1 della LEGGE 1 ottobre 2024, n. 150

(<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/10/16/24G00168/sg>)

Ricorsi

I genitori dell'alunno nei casi di sanzioni di cui al punto B e C possono ricorrere nei seguenti modi

A) in prima istanza, entro 15gg. all'Organo di Garanzia interno

B) in seconda istanza, entro 15 gg. dalle decisioni dell'O.G., all'O.G.

Regionale

L'Organo di Garanzia interno si compone nel modo seguente:

- D.S. membro di diritto con funzione di presidente

- 2 docenti scelti dal Collegio

- 2 genitori scelti dal Consiglio di Istituto fra i membri della componente genitori.

L'O.G. dura in carica 2 anni, si riunisce su richiesta dell'alunno sanzionato e delibera entro 15gg. successivi al ricorso.

In caso di accoglimento del ricorso la sanzione viene annullata e, l'organo che l'ha inflitta, è riconvocato per riesaminare il caso sulla base delle osservazioni espresse dall'organo di garanzia.

L'O.G. si riunisce in un'unica convocazione e delibera a maggioranza semplice con voto segreto.

Non è consentita l'astensione.

La delibera dell'O.G. deve avvenire previo ascolto delle ragioni dello studente in presenza dei genitori.

Il Consiglio di Istituto nomina un genitore membro supplente che interviene nel caso in cui sia necessario sostituire un genitore membro effettivo perché parte interessata.